



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

San Giorgio del Sannio, 18/09/2026

Circolare n. 42

**AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI
AGLI ATTI
AL SITO WEB ISTITUZIONALE**

VADEMECUM ATTIVITA' ALTERNATIVE

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola italiana è l'unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studio. All'atto dell'iscrizione a ciascun ciclo scolastico, la famiglia o lo studente effettuano la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Tale scelta ha automaticamente valore per gli anni successivi. Può essere modificata su iniziativa della famiglia o dell'alunno entro la scadenza delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo.

Sia l'Insegnamento della Religione Cattolica sia l'Insegnamento alternativo ad esso sono insegnamenti facoltativi, ma che devono essere offerti obbligatoriamente dalle istituzioni scolastiche per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al momento dell'iscrizione ad una scuola pubblica.

L'istituzione scolastica è tenuta ad offrire agli studenti che non si avvalgono dell'IRC quattro possibili opzioni di attività alternativa:

- Attività didattiche e formative.
- Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente.
- Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il secondo ciclo d'istruzione).
- Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

COMPITI DEL COLLEGIO

Preso atto che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività, i contenuti vengono impostati dalla scuola prestando attenzione al fatto che non devono risultare discriminanti; pertanto non si può prevedere che essi sviluppino programmi curriculari, costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per chi non si avvale e che verrebbe a godere di un supplemento orario in alcune materie. Il progetto di alternative viene inserito nel PTOF e vengono individuate le classi di concorso idonee per lo svolgimento dell'attività alternative in relazione al progetto approvato. Il Collegio valuterà la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni. Non c'è un numero minimo di alunni né per

l'insegnamento dell'IRC né per l'insegnamento alternativo.

Attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica – a.s. 2026/2027 delibera n. 23 del Collegio dei docenti dell'11 settembre 2026

Il Collegio dei Docenti, nell'ambito delle proprie competenze, definisce gli indirizzi didattici per lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, assicurando che le stesse concorrano all'ampliamento dell'offerta formativa e alla crescita educativa degli alunni.

Le attività saranno orientate, in particolare, all'approfondimento di tematiche relative alla **cittadinanza, ai diritti umani, alla convivenza civile, al rispetto delle differenze, alla legalità, alla sostenibilità e all'educazione alla pace**, attraverso percorsi adeguati all'età degli alunni e coerenti con il PTOF.

Le attività alternative saranno oggetto di specifica progettazione didattica (seguirà circolare sui tempi e sulle modalità di consegna e non dovranno determinare forme di discriminazione o svantaggio rispetto agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica.

L'organizzazione concreta delle attività, l'individuazione del personale e la relativa articolazione oraria saranno definite dalla Dirigente scolastica sulla base delle scelte effettuate dalle famiglie, delle risorse professionali disponibili e delle disposizioni vigenti

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ALTERNATIVE

Anche per le attività didattiche alternative, quantunque non si configurino come disciplina scolastica in senso stretto, si dà luogo a valutazione. I docenti di attività alternativa alla religione cattolica partecipano a pieno titolo ai consigli di classe, compresi quelli dedicati alla valutazione periodica e finale. Le attività alternative all'insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, sono oggetto di valutazione espressa con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti. La valutazione è riportata su una nota distinta.

ATTRIBUZIONE ORE DI ALTERNATIVA

Le ore di attività alternativa possono essere attribuite, secondo l'ordine di seguito riportato, a:

- A. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
- B. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
- C. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale)
- D. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali)

Nel caso le ore di alternativa vengano assegnate ai docenti a disposizione nella scuola (punto A) o ai docenti disponibili a effettuare ore eccedenti (punto B) o a supplenti in servizio nella scuola per completare l'orario, **bisogna evitare di attribuire le ore a docenti in servizio in classi in cui siano inseriti gli allievi che dovranno frequentare le attività alternative.**

Il MEF, con note n. 87 del 7 giugno 2012 e n. 7181 del 7 maggio 2014, ha anche ulteriormente chiarito che:

- a. possono essere destinatari di contratto per le ore alternative sia docenti con contratto a tempo indeterminato che determinato;
- b. sono, al contrario, esclusi i docenti con contratto di supplenza breve;
- c. i contratti per ore alternative hanno tutti, obbligatoriamente, scadenza 30 giugno;

- d. vale sempre il limite delle 6 ore settimanali, oltre le 18 d'obbligo (quindi fino ad un massimo di 24 ore settimanali);
- e. L'invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.
- f. sono esclusi i docenti di religione cattolica sia a tempo indeterminato che determinato.

La nota del MIUR n. 2966 del 1 settembre 2015 avente per oggetto "Rilascio nuove funzioni SIDI – Gestione giuridica e retributiva contratti scuola" riguarda anche la gestione dei contratti di lavoro relativi alle attività alternative.

UTILIZZO DEI DOCENTI DI POTENZIAMENTO PER LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC

"Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica." (nota ministeriale del 10 aprile 2020).

I docenti con ore di potenziamento non possono essere utilizzati per la copertura delle ore relative alle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica nelle ore di potenziamento ma, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, possono essere assegnatari di ore di attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad **effettuare ore aggiuntive all'orario d'obbligo**.

DURATA DEI CONTRATTI

I contratti vanno stipulati con termine entro e non oltre il 30 giugno. La nomina e la retribuzione devono partire dalla data di inizio delle attività e non potranno superare il termine delle attività didattiche.

Nel caso vengano assegnate come ore eccedenti, dette ore di alternativa vanno retribuite sino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto affidare tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o tenuti a effettuare le ore di alternativa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Filomena Rapuano